

## **Art. 35 - Occupazione del suolo nei centri storici**

1. Ai titolari degli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è consentita l'occupazione del suolo pubblico (dehors) per lo svolgimento dell'attività, solo e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme del Codice della Strada, per ciò che concerne il transito veicolare e pedonale e con altre prioritarie esigenze pubbliche e private, quali il decoro urbano, la compatibilità ambientale e l'ecosostenibilità. Quando si tratti di strada a senso unico, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico veicolare e pedonale non dovrà essere di larghezza inferiore a mt. 3,50. La larghezza della strada libera da occupazione, per i vicoli senza sfondo o quelli utilizzati da un numero limitato di veicoli appartenenti ai residenti locali, non potrà essere di dimensioni inferiori a mt. 2,50. Inoltre sono stabiliti mt. 4 su strade a doppio senso di circolazione ove vige il limite di velocità di kmh. 30 e mt. 5 ove il limite di velocità è superiore.

L'area occupata potrà essere delimitata esclusivamente con barriere mobili o fioriere, non fissate al suolo, tali da consentire una facile pulizia del suolo sottostante. E' comunque vietata la delimitazione dell'area concessa con materiali, colori e forme estranei all'ambito urbano di riferimento. Qualora lo spazio richiesto non si trovi nell'area di affaccio dell'esercizio commerciale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l'opportunità della concessione dell'area stessa.

All'interno dell'area occupata potranno altresì essere ubicati un cestino porta rifiuti in legno o ferro, un porta menù (in alternativa a quello a parete di cui al successivo art. 38), della misura massima corrispondente all'esposizione di due fogli A4, su supporto semplice in legno o ferro, appoggiato a terra, da posizionare, salvo motivate esigenze, in prossimità del vano di entrata dell'esercizio ed elementi per il riscaldamento ambientale.

2. E' vietata l'istallazione di pedane di qualsiasi tipo, escluse quelle strettamente necessarie per facilitare l'accesso agli esercizi, e laddove la pendenza dello spazio occupato (con tavoli e sedie per gli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) non permetta altrimenti l'ubicazione degli elementi di arredo.

Le pedane dovranno essere in legno o in metallo, verniciate con colorazione che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni, con le facciate su cui prospettano e in generale con il contesto limitrofo. Non dovranno coprire vani di porte e di finestre, né addossarsi ad elementi architettonici e/o decorativi di pregio o impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti. La loro estensione dovrà in ogni caso essere limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo.

Le pedane dovranno essere dotate di una struttura flessibile, con sostegni regolabili in altezza e piano di calpestio in moduli di legno per esterni, facilmente rimovibili per consentire l'ispezione, la pulizia ed il passaggio di eventuali impianti.

Per quanto riguarda la necessità di apporre elementi di delimitazione e protezione sul perimetro delle pedane, tipo parapetti, questi saranno realizzabili con strutture di sostegno in ferro fissate alla pedana, con barra di chiusura superiore.

Per la pedana senza parapetto sarà cura del progettista garantire la sicurezza degli utenti prevedendo adeguati sistemi di protezione nel rispetto della compatibilità con il contesto di riferimento.

Fermo restando la necessità di sottoporre l'apposizione delle pedane ai pareri previsti dalla legislazione vigente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in fase istruttoria, di valutare la compatibilità con le caratteristiche storico - monumentali del contesto di riferimento ed eventualmente di negarne l'installazione.

Può essere altresì previsto, in alternativa alla pedana, l'utilizzo di elementi di arredo (tavoli e sedie) appositamente predisposti per superare il dislivello dell'area occupata.

Sono altresì ammesse, con le stesse caratteristiche di finitura sopra indicate, le pedane necessarie per il superamento delle barriere architettoniche per l'accesso ad edifici pubblici e privati.

3. I tavoli e le sedie dovranno essere tutti dello stesso tipo e colore, in ferro oppure in legno, il tutto armonizzato con il resto dell'arredo e con il contesto limitrofo. Tali arredi dovranno rispettare una linea geometrica semplice e pulita, preferibilmente in metallo verniciato, nelle tonalità scure del grigio o del marrone; l'impiego del legno naturale sarà valutato caso per caso in relazione al contesto in cui viene inserito, così come anche l'utilizzo di sedute diverse (panche). Al fine di prolungare lo svolgimento di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività stesse, nel periodo compreso tra il 15 Ottobre ed il 15 Aprile potrà essere consentita, previa specifica istanza, la possibilità di delimitare il perimetro dell'area concessa con protezioni in struttura in ferro e pannellature in vetro o cristallo trasparente, per un'altezza non superiore a mt. 1,60. In tal caso e limitatamente allo stesso periodo, è altresì consentito

l'inserimento di elementi di raccordo, a chiusura dello spazio tra le tende/ombrelloni e le pannellature laterali, con dispositivi consoni all'allestimento dell'area e all'ambiente circostante.

4. E' sempre vietata l'installazione di "totem", "cavalletti" o similari, di qualsiasi tipologia.

5. Per le suddette occupazioni è necessario presentare apposito progetto da sottoporre all'Ufficio Edilizia corredato da foto e con indicazione esatta dei materiali e degli elementi di arredo utilizzati. Per la valutazione degli allestimenti di maggior consistenza (utilizzo di pedane, tavoli e sedie con ombrelloni ...), ricadenti all'interno delle zone A di Montepulciano capoluogo e della frazione Valiano, potranno essere richiesti, a discrezione dell'U.T.C. , adeguati fotoinserti, al fine di verificare la salvaguardia dei principali convisivi e relativi assi visuali, dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o edifici limitrofi vincolati.

6. Durante i periodi di chiusura degli esercizi, superiori a 15 giorni consecutivi, salvo quanto diversamente disposto nell'atto di concessione, il concessionario è tenuto tassativamente alla rimozione delle strutture mobili, delle attrezzature e degli arredi allocati nell'area concessa e a mantenere in ordine e pulizia l'area concessa.